

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 13749	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	<input checked="" type="checkbox"/> Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: La Corte di appello di Palermo confermava il giudizio di responsabilità.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Mentre si trovava all'interno di uno scavo profondo mt. 2,20 per la posa in opera di tubazioni per fognatura ed era intento a misurare la pendenza del piano di appoggio, veniva investito dalla frana di una delle pareti, riportando gravi lesioni.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Datore di lavoro e capo cantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. La responsabilità, nelle rispettive posizioni di garanzia, si concreta, in particolare, nell'omessa informazione dei rischi specifici inerenti all'attività lavorativa svolta dall'operaio infortunato ed all'omessa adozione di qualsivoglia opera provvisoria antismottamento (paratie di contenimento diffuse, armature di sostegno, puntellamenti) volte ad impedire i prevedibili franamenti del terreno argilloso. Sul punto è opportuno ricordare che in tema di infortuni sul lavoro se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (v. tra le altre Sez. 4, 22 gennaio 2008, Di Tommaso ed altro).
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile				
Annullamento:	<input type="checkbox"/>	<i>senza rinvio</i>	<input type="checkbox"/>	<i>con rinvio</i>	<input type="checkbox"/>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.						

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.